



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n.17 del 21/11/2017 – 02/02/2018</b> <b>Udienza pubblica del 21/11/2017</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<p><b>Titolo:</b> Imposte e tasse – Esenzione IMU agricola – Ricorso proposto dalla Regione Sardegna – Asserita violazione di prerogative statutarie – Non fondatezza.</p> <p><b>Testo:</b> Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 1.-bis e 3 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.4, come convertito, promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli articoli 3, lett d) - in relazione agli articoli 51 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 e 1 del decreto legislativo 6 febbraio 2004, n.70 – 7, 8 e 10 dello Statuto della Regione Sardegna, nonché in riferimento agli articoli 117, terzo comma e 119 della Costituzione. Come più volte ribadito dalla Corte, infatti, l'IMU, in quanto disciplinata con legge dello Stato è un tributo erariale, seppure “ derivato” ( in ragione della devoluzione del gettito). La sua disciplina ricade, dunque, nella materia “ordinamento tributario dello Stato”che, l'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione riserva alla competenza legislativa statale. Lo stesso vale anche per ciò che attiene alla normativa di dettaglio ed al relativo regime agevolativo, che costituisce un'integrazione della disciplina del tributo. Ne consegue che la normativa censurata non interviene negli ambiti di competenza spettanti alla Regione in virtù della sua particolare autonomia.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b> Art. 1, commi 1, 1-bis e 3 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.4, come convertito.</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b> Artt. 3, lett d), 7, 8 e 10 dello Statuto della Regione Sardegna Artt. 117, terzo comma e 119 della Costituzione.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte:</b> Art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n.348 Art. 1 del decreto legislativo 6 febbraio 2004, n.70 Legge 24 marzo 2015, n.34.</p>



<p><b>Massima n. 2:</b></p>	<p><b>Titolo:</b> Finanza pubblica - Esenzione IMU agricola – Ricorso proposto dalla Regione Sardegna – Asserita irragionevolezza della norma – Non fondatezza.</p> <p><b>Testo:</b> Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.4, come convertito, promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli articoli 56 dello Statuto e 3, 53 e 97 della Costituzione.</p> <p>Come da costante giurisprudenza della Corte, infatti, la disciplina di agevolazioni fiscali o benefici tributari di qualsiasi specie costituisce un potere ampiamente discrezionale del legislatore, censurabile solo per palese arbitrarietà od irrazionalità che non si rileva, però, nel caso in esame poiché, nell'identificare l'ambito territoriale delle agevolazioni, il legislatore utilizzando l'elenco dell'ISTAT, ha fatto propri i criteri originariamente previsti dalla legge che non si basano solo sull'altimetria, ma anche sul reddito imponibile medio per ettaro e le pari condizioni economico-agrarie in cui versano i Comuni (o porzioni di essi), anche non limitrofi a quelli montani.</p> <p>In questo modo, la “montanità” non viene correlata solo a requisiti orografici ma anche a quelli di bassa redditività, sfuggendo così alle censure di irragionevolezza e contrarietà del principio del buon andamento sollevate dalla Regione.</p> <p>La diversa disciplina rispetto ad altre zone eventualmente svantaggiate è giustificata in base all'art. 44, secondo comma, della Costituzione.</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b> Art. 1, commi 1 e 3 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.4, come convertito.</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b> Art. 56 dello Statuto Artt. 3, 53 e 97 della Costituzione Art. 44, secondo comma, della Costituzione.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte:</b> Art. 1, primo e terzo comma della legge 25 luglio 1952, n.991 Decreto legislativo 12 maggio 1947, n.356 Art. 29, comma 7, lett.a), della legge 8 giugno 1990, n.142 Legge 24 marzo 2015, n.34.</p>
<p><b>Massima n.3</b></p>	<p><b>Titolo:</b> Finanza pubblica – Esenzione IMU agricola – Ricorso promosso dalla Regione Sardegna – Asserita violazione del principio di leale collaborazione e di sussidiarietà – Non fondatezza.</p> <p><b>Testo:</b> Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.4, come convertito, promossa dalla Regione Sardegna in riferimento ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà. La Corte Costituzionale ha costantemente escluso che le procedure di leale</p>



	<p>collaborazione fra Stato e Regione trovino applicazione nell'attività legislativa che, come la disciplina dell'IMU, rientra nella competenza esclusiva dello Stato e poiché nella stessa non vi è concorso di competenze diversamente allocate, non ricorrono i presupposti per la chiamata in sussidiarietà.</p>
<b>NOTE :</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b> Art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.4, come convertito.</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b> Art.117, secondo comma, lett. e) della Costituzione Art. 77 della Costituzione.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte:</b> Legge 24 marzo 2015, n.34.</p>
<b>Massima n.4</b>	<p><b>Titolo:</b> Finanza pubblica – Esenzione IMU agricola – Ricorso promosso dalla Regione Sardegna – Carezza di motivazione – Inammissibilità.</p> <p><b>Testo:</b> E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.4, come convertito, promossa dalla Regione Sardegna in riferimento all'art. 97 della Costituzione. La ricorrente, infatti non offre adeguata motivazione a supporto dell'asserita illegittimità della norma.</p>
<b>NOTE :</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b> Art.1, comma 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.4, come convertito.</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b> Art. 97 della Costituzione.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte:</b> Legge 24 marzo 2015, n.34.</p>
<b>Massima n.5</b>	<p><b>Titolo:</b> Finanza pubblica – Esenzione IMU agricola – Ricorso promosso dalla Regione Sardegna – Tempistica – Non fondatezza.</p> <p><b>Testo:</b> Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.4, come convertito, in riferimento agli articoli 7,8 e 10 dello Statuto della Regione Sardegna ed agli articoli 117 e 119 della Costituzione. La lamentata ristretta tempistica prevista per il pagamento IMU agricola relativa all'anno 2014 che avrebbe impedito – a detta della ricorrente - alla Regione ed</p>



	agli Enti Locali di incidere sull'aliquota dell'imposta, non configura violazione dell'art. 10 dello Statuto né dell'autonomia finanziaria di entrambi (prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione) poiché il gettito dell'IMU non è attribuito alla Regione Sardegna, e non risulta pertanto integrato il presupposto della potestà di modulazione della stessa.
<b>NOTE :</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b> Art.1, commi 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.4, come convertito.</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b> Articoli 7, 8 e 10 dello Statuto speciale della Regione Sardegna Articoli 117 e 119 della Costituzione.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte:</b> Legge 24 marzo 2015, n.34.</p>
<b>Massima n.6</b>	<p><b>Titolo:</b> Finanza pubblica – Esenzione IMU agricola – Ricorso promosso dalla Regione Sardegna – Inadeguatezza della motivazione – Inammissibilità.</p> <p><b>Testo:</b> E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.4, come convertito, promossa dalla Regione Sardegna in riferimento all'art. 3, lett.b), dello Statuto della Regione Sardegna ed agli articoli 118 e 119 della Costituzione. I commi impugnati estendono l'esenzione prevista dai commi 1 e 2 del medesimo art. 1 anche all'imposta prevista per il 2014, precisando che, ove ciò determinasse il venir meno della precedente esenzione, l'IMU continuerebbe a non essere dovuta. La Regione non chiarisce le ragioni per cui tale novità lederebbe le attribuzioni asseritamente presidiate dai parametri evocati. La motivazione risulta, quindi, inadeguata rendendo inammissibili le questioni proposte.</p>
<b>NOTE :</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b> Art.1, commi 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.4, come convertito.</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b> Art. 3, lett.b), dello Statuto Regione Sardegna Articoli 118 e 119 della Costituzione.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte:</b> Legge 24 marzo 2015, n. 34.</p>
<b>Massima n.7</b>	<p><b>Titolo:</b> Finanza pubblica – Esenzione IMU agricola – Ricorso promosso dalla Regione Sardegna – Variazioni compensative – Violazione autonomia finanziaria – Violazione prerogative statutarie – Non fondatezza.</p>



	<p><b>Testo:</b>  Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 7, 8, 9, 9-bis e 9-quinquies del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.4, in riferimento agli articoli 3, 7 e 8 dello Statuto della Regione Sardegna ed agli articoli 81, 117 e 119 della Costituzione.</p> <p>Ad avviso della ricorrente, il regime delle compensazioni stabilito dalle norme impugnate, sostituirebbe entrate certe con incerte, sarebbe fondato su stime aleatorie ed imprecise e, non consentendo correzioni, non presenterebbe quel grado di certezza sufficiente a garantire la copertura delle spese previste e precedentemente coperte con una entrata diversa (in particolare costituita dal Fondo di solidarietà comunale).</p> <p>In astratto potrebbe anche essere così, ma occorre ricordare che – come da costante giurisprudenza della Corte – l'autonomia finanziaria costituzionalmente garantita alle autonomie territoriali non comporta a favore di queste ultime una garanzia “quantitativa” delle entrate: possono infatti aversi riduzioni di risorse, purché esse non siano tali da rendere impossibile lo svolgimento delle loro funzioni ( e questo pregiudizio la Regione Sardegna non lo ha dimostrato ).</p> <p>Anche la lamentata violazione dell'autonomia regionale in materia di enti locali non trova fondamento in quanto si tratta di trasferimenti o contributi a carico del bilancio dello Stato, nell'ambito dei rapporti che intercorrono tra lo stesso ed i Comuni e, a differenza dalle autonomie speciali continentali, la Regione autonoma Sardegna non somministra “trasferimenti istituzionali” agli enti locali.</p>
<p><b>NOTE :</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b>  Art.1, commi 7, 8, 9, 9-bis e 9-quinquies del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.4, come convertito.</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b>  Articoli 3, 7 e 8 dello Statuto della Regione Sardegna  Articoli 81, 117 e 119 della Costituzione.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte:</b>  Legge 24 marzo 2015, n.34.</p>
<p><b>Massima n.8</b></p>	<p><b>Titolo:</b>  Finanza pubblica – Esenzione IMU agricola – Ricorso promosso dalla Regione Sardegna – Ripartizione contributo compensativo – Violazione del principio di leale collaborazione – Non fondatezza.</p> <p><b>Testo:</b>  Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 9-bis e 9-quinquies del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.4, come convertito, in riferimento agli articoli 3 dello Statuto della Regione Sardegna ed agli articoli 117 e 119 della Costituzione.</p> <p>La ricorrente infatti, non tiene conto del fatto che le relazioni finanziarie nel caso in esame non afferiscono a “trasferimenti istituzionali” ai Comuni da parte della</p>



	Regione, ma a contributi ed a trasferimenti a carico del Bilancio dello Stato che esulano dalla competenza regionale in materia di ordinamento e di finanza degli enti locali. Per questo motivo non vi sono motivi per la chiamata in sussidiarietà che implica, invece, la sussistenza di una competenza regionale.
<b>NOTE :</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b> Art.1, commi 9-bis e 9-quinquies del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.4, come convertito.</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b> Articolo 3 dello Statuto della Regione Sardegna Articoli 117 e 119 della Costituzione.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte:</b> Legge 24 marzo 2015, n.34.</p>

**Redattore: D.ssa Maria Laura Nantista**

**Visto: Avv. Marina Valli**



*Avvocato Resp: Marina Valli*

*tel 091.7074874 – e.mail: [marina.valli@regione.sicilia.it](mailto:marina.valli@regione.sicilia.it)*

*via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo*

*U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 – e.mail: [urp@regione.sicilia.it](mailto:urp@regione.sicilia.it)*